



**COMUNE DI
SAN ZENONE AL LAMBRO
PROVINCIA DI MILANO**

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA
UNICA COMUNALE
(IUC)**

Comprende:

- IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
- TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
- TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. n. 14 del 14/05/2016
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. n. 17 del 28/07/2015
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. n. 13 del 05/09/2014

Sommario

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI	4
Articolo 1 – Oggetto del Regolamento	4
Articolo 2 – Presupposto.....	4
Articolo 3 – Soggetto attivo	4
Articolo 4 – Componenti del tributo	4
TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).....	5
Articolo 5 – Oggetto del Titolo 2.....	5
Articolo 6 – Presupposto.....	5
Articolo 7 – Definizioni	6
Articolo 8 – Soggetti passivi.....	7
Articolo 9 – Base imponibile dei fabbricati	7
Articolo 10 – Base imponibile delle aree fabbricabili	8
Articolo 11 – Base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili	8
Articolo 12 – Base imponibile dei terreni agricoli.....	9
Articolo 13 – Aliquote, detrazioni e esenzioni	9
Articolo 14 – Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.....	10
Articolo 15 – Fattispecie equiparate all’abitazione principale e relative agevolazioni	10
Articolo 16 – Comodato d’uso.....	11
Articolo 17 – Immobili ad uso produttivo e quota statale del contributo	12
Articolo 18 – Applicazione dell’imposta e versamenti.....	12
TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).....	14
Articolo 19 – Oggetto del Titolo 3.....	14
Articolo 20 – Presupposto.....	14
Articolo 21 – Definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani	15
Articolo 22 – Soggetti passivi.....	15
Articolo 23 – Locali e aree scoperte soggetti al tributo	15
Articolo 24 – Locali e aree scoperte non soggetti al tributo	16
Articolo 25 – Superficie assoggettabile al tributo.....	17
Articolo 26 – Rifiuti speciali assimilati agli urbani, avviati al recupero in modo autonomo	18
Articolo 27 – Determinazione della tariffa del tributo.....	19
Articolo 28 – Istituzioni scolastiche statali	19
Articolo 29 – Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti	19
Articolo 30 – Articolazione delle tariffe del tributo	20
Articolo 31 – Calcolo della tariffa	20
Articolo 32 – Classificazione delle utenze domestiche	20
Articolo 33 – Classificazione delle utenze non domestiche	21
Articolo 34 – Obbligazione tributaria	22

Articolo 35 – Cumulo di riduzioni	22
Articolo 36 – Finanziamento delle riduzioni, esenzioni e agevolazioni	22
Articolo 37 – Occupazioni temporanee	22
Articolo 38 – Tributo provinciale	23
TITOLO 4 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	25
Articolo 40 – Oggetto del Titolo 4.....	25
Articolo 41 – Presupposto.....	25
Articolo 42 – Soggetti passivi.....	25
Articolo 43 – Immobili soggetti al tributo	26
Articolo 44 – Periodi di applicazione del tributo.....	27
Articolo 45 – Base imponibile	27
Articolo 46 – Aliquote del tributo.....	27
Articolo 47 – Servizi indivisibili e relativi costi.....	28
Articolo 48 – Versamento del tributo	28
TITOLO 5 – DISPOSIZIONI COMUNI	29
Articolo 49 – Dichiarazione IMU e TASI	29
Articolo 50 – Dichiarazione TARI.....	29
Articolo 51 – Rimborsi e compensazione	31
Articolo 52 – Funzionario Responsabile.....	31
Articolo 53 – Verifiche ed accertamenti	32
Articolo 54 – Sanzioni ed interessi	33
Articolo 55 – Accertamento con adesione	33
Articolo 56 – Riscossione coattiva.....	34
Articolo 57 – Arrotondamenti e importi minimi.....	34
Articolo 58 – Ulteriori rateizzazioni	34
Articolo 59 – Trattamento dei dati personali	35
Articolo 60 – Norma di rinvio.....	35
Articolo 61 – Entrata in vigore e norme finali	35

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – *Oggetto del Regolamento*

1. Il presente Regolamento¹ disciplina l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (di seguito, **IUC**)² nel Comune di SAN ZENONE AL LAMBRO (di seguito, **COMUNE**), sito nella Provincia di Milano.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2 – *Presupposto*

1. La IUC si basa su due presupposti impositivi: il primo è costituito dal possesso di immobili ed è collegato alla loro natura e valore, il secondo è collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

Articolo 3 – *Soggetto attivo*

1. Il **COMUNE** è il soggetto attivo del tributo, che riguarda sia gli immobili assoggettati al tributo stesso che gli utenti dei servizi comunali.

Articolo 4 – *Componenti del tributo*

1. Il tributo IUC comprende:
 - a) l'**Imposta municipale propria** (di seguito, **IMU**)³, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e le relative pertinenze;
 - b) una componente riferita ai Servizi, che riguarda:
 - la **Tassa sui Rifiuti** (di seguito, **TARI**)⁴, a carico dell'utilizzatore, destinata alla copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani, avviati allo smaltimento.
 - il **Tributo per i servizi indivisibili** (di seguito, **TASI**)⁵, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore di immobili, destinata alla copertura finanziaria, totale o parziale, di alcuni dei servizi indivisibili erogati dal Comune.

¹ Regolamento adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'Art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446

² IUC in attuazione dell' Art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147

³ IMU, di cui all'Art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214

⁴ TARI, di cui all'Art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147

⁵ TASI, di cui all'Art. 1, commi 669-679, della Legge 27/12/2013, n. 147

TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Articolo 5 – *Oggetto del Titolo 2*

1. Il Titolo 2 riguarda l'applicazione, nel Comune di San Zenone al Lambro (COMUNE), dell'Imposta municipale propria (IMU)⁶, nei termini indicati dalla relativa disciplina regolamentare, adottata dal COMUNE nell'ambito della vigente potestà regolamentare⁷.
2. Per quanto non previsto dal presente titolo si applicano le disposizioni di legge vigenti.
3. Il COMUNE è il soggetto attivo dell'IMU.
Nel caso di immobili che insistono sul territorio di più Comuni, l'imposta deve essere tra loro ripartita, in proporzione alla superficie dell'immobile che insiste nei rispettivi territori.

Articolo 6 – *Presupposto*

1. Il presupposto dell'IMU è il possesso di unità immobiliari site nel COMUNE.
2. L'IMU non si applica, a decorrere dal 01/01/2014, ai seguenti cespiti:
 - a) all'abitazione principale ed alle sue pertinenze, ad eccezione delle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze.
 - b) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - c) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture;
 - d) alla casa coniugale ed alle relative pertinenze, come definite ai fini IMU, assegnate al coniuge a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ove quest'ultimo vi abbia eletto la propria residenza e le utilizzi quale propria dimora abituale;
 - e) ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile

⁶ IMU, istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13, dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs 14/03/2011, n. 23, dall'art. 4 del D.L. 2/03/2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26/04/2012, n. 44, dall'art. 1, comma 380, della Legge 24/12/2012, n. 228 e dall'art. 1, commi 707-729, della Legge 27/12/2013, n. 147.

⁷ Potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n.446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14/03/2011, n.23.

e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia⁸, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

3. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, l'esenzione del tributo per l'abitazione principale si applica ad un solo immobile.
4. Per l'evidenza delle vigenti ed ulteriori esenzioni IMU, si rimanda all'Articolo 16 – *Esenzioni*

Articolo 7 – *Definizioni*

1. **Per fabbricato**⁹ si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza
Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
Affinché un'area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini dell'applicazione del tributo, è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, e che il contribuente provveda ad effettuare la dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze.
2. **Per area fabbricabile**¹⁰ si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.
Non sono da considerarsi fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.
Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
3. **Per terreno agricolo**¹¹ si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.

⁸ Fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139

⁹ Definizione di fabbricato, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera a, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504

¹⁰ Definizione di area fabbricabile, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera b, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504

¹¹ Definizione di terreno agricolo, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera c, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504

4. **Per abitazione principale**¹² si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Sono pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Articolo 8 – *Soggetti passivi*

1. Sono soggetti passivi dell'imposta:

- a) il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e terreni;
- c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- d) il locatario, per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- e) il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il quale si intende in ogni caso, ai fini del tributo, titolare di diritto di abitazione.

Articolo 9 – *Base imponibile dei fabbricati*

La base imponibile è determinata in base al valore degli immobili assoggettati all'IMU:

1. il valore dei fabbricati iscritti in catasto si ottiene applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento¹³, i vigenti coefficienti moltiplicatori¹⁴;
2. il valore dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, è determinato secondo i criteri del comma 3 dell'articolo 5 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504;

¹² Definizione di abitazione principale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L.6/12/2011, n. 201

¹³ Rivalutazione del 5%, ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della legge 23/12/1996, n. 662

¹⁴ Coefficienti moltiplicatori, previsti dall'articolo 13, comma 4, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito dalla Legge 22/12/2011, n. 214

Articolo 10 – Base imponibile delle aree fabbricabili

1. Il valore imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. Nel caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero¹⁵, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato e comunque fino alla data di accatastamento del fabbricato come ultimato.
3. Il vigente valore venale delle aree fabbricabili è individuato nelle apposite Delibere Comunali consultabili presso la Sede Comunale e/o nel sito web del COMUNE.

Articolo 11 – Base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42;
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario; in alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva¹⁶ utilizzando l'apposita modulistica predisposta dagli Uffici Comunali, che elenca le caratteristiche di fatiscenza dell'unità immobiliare.
Non sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati in cui sono in corso interventi edilizi, né costituisce motivo di inagibilità o inabitabilità il rifacimento e/o il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature).
In particolare, gli interventi edilizi di demolizione di fabbricato o di recupero rientrano nella fattispecie prevista dall'Art. 5, comma 6 del D.Lgs. 504/92, per i quali la base imponibile è costituita dal valore dell'area, considerata fabbricabile.

¹⁵ Interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380

¹⁶ Dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28/12/2000 n.445

Articolo 12 – *Base imponibile dei terreni agricoli*

1. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, che non siano posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 99 del 29/03/2004, iscritti nella previdenza agricola, la base imponibile è determinata dall'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25% e applicando un moltiplicatore pari a 135.
2. Per i terreni oggetto di esenzione, si rimanda al successivo Articolo 13 – *Esenzioni*.

Articolo 13 – *Aliquote, detrazioni e esenzioni*

1. Le aliquote e la detrazione del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale¹⁷, adottata entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza, sono confermate le aliquote e la detrazione vigenti nell'anno precedente, oppure, in assenza anche di queste, le aliquote e la detrazione di base fissata dalla legge.
2. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall'art. 193, comma 2, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296.
3. La deliberazione di approvazione delle aliquote e della detrazione del tributo deve essere pubblicata nel sito informatico¹⁸, entro il 14 ottobre di ogni anno; l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. Nel caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati l'anno precedente.
4. A integrazione di quanto indicato all'Articolo 6 (Presupposto), sono esenti dall'imposta IMU:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
 - b) i fabbricati rurali ad uso strumentale alla attività agro-silvo-pastorale¹⁹, regolarmente classificati come tali a livello catastale;
 - c) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Per poter usufruire dell'esenzione i soggetti

¹⁷ Deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, nei limiti di quanto previsto dai commi 6 e 7 dell'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 1, comma 380, lettera g, della Legge 24/12/2012, n. 228 e comunque nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446.

¹⁸ Sito informatico, di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legge 28/09/1998, n. 360, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 2011.

¹⁹ Rifer. Art. 9 comma 3bis D.L. 30/12/1993 n. 557, convertito nella Legge 133/1994

passivi sono obbligati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU, apposita dichiarazione (utilizzando l'apposito modello ministeriale) che attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

d) gli immobili ed i fabbricati di proprietà delle ONLUS con l'esclusione degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

e) i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali²⁰, iscritti nella previdenza agricola.

5. Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.

Articolo 14 – *Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9*

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla rispettiva quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2. La detrazione di cui al comma precedente può essere incrementata con la deliberazione annuale di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

3. La detrazione di cui al comma 1 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616. Per quest'ultima fattispecie non compete l'aliquota prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.

Articolo 15 – *Fattispecie equiparate all'abitazione principale e relative agevolazioni*

Sono assimilate all'abitazione principale:

a) l'abitazione e le relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o diversamente abili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

²⁰ Rifer. Art. 1 D.Lgs. 90/2004

- b) per le suddette unità immobiliari (lettera a)) opera l'agevolazione limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500; in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare ad uso residenza;
- c) a partire dall'anno 2015, l'abitazione e le relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso²¹;
- d) a partire dall'anno 2015, l'abitazione e le relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero (AIRE), a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso²², è soggetta al pagamento dell'imposta con l'applicazione dell'aliquota agevolata del 0,5%;

Articolo 16 – *Comodato d'uso*

1. A decorrere dal 2016, la base imponibile IMU è ridotta del 50% per le unità immobiliari ad uso abitativo, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato d'uso dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda in Italia un solo altro immobile ad uso abitativo, che sia ubicato nello stesso COMUNE e che venga dallo stesso utilizzato come propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
2. Il possesso da parte del comodante di altri immobili diversi da quelli ad uso abitativo non incide sull'applicabilità dell'agevolazione dettata dal presente articolo, che si estende anche agli immobili posseduti in quota da parte del comodante.
3. Ai fini impositivi, l'unità immobiliare ad uso abitativo viene considerata come un altro fabbricato ed è assoggettata ad IMU sulla base della specifica aliquota definita dal COMUNE.
4. La riduzione del 50% della base imponibile si estende anche alle pertinenze dell'immobile concesso in comodato, che dovranno in ogni caso essere identificate sulla base dei medesimi presupposti dettati ai fini IMU per l'abitazione principale, ove le stesse siano effettivamente utilizzate dal comodatario.
5. L'applicazione della riduzione della base imponibile è subordinata alla data di registrazione del contratto di comodato d'uso: in particolare, decorre dal primo giorno del mese successivo

²¹ Per il dettaglio delle condizioni applicative dell'esenzione si rimanda ai disposti della Risoluzione n. 6/DF emessa dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota a Prot. 21663 del 26 giugno 2015.

²² Per il dettaglio delle condizioni applicative dell'esenzione si rimanda ai disposti della Risoluzione n. 6/DF emessa dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota a Prot. 21663 del 26 giugno 2015.

quando la registrazione avviene dopo il giorno 15 del mese precedente, ovvero decorre dal primo giorno del mese quando avviene entro il giorno 15 del mese stesso.

6. Il comodante deve presentare al COMUNE, entro 30 giorni dalla data di decorrenza dell'agevolazione, apposita dichiarazione attestante le condizioni per l'ottenimento della riduzione d'imposta, utilizzando la specifica modulistica predisposta dal COMUNE stesso.
7. Rimane ferma la possibilità per il COMUNE di stabilire una specifica aliquota agevolata applicabile agli immobili concessi in comodato ed alle relative pertinenze che, pur non rientrando nella fattispecie disciplinata dal presente articolo e non avendo quindi diritto alla riduzione del 50% della base imponibile, rispettino i requisiti dettati a livello regolamentare dal COMUNE negli anni precedenti, con riferimento agli immobili ad uso abitativo concessi in comodato.

Articolo 17 – *Immobili ad uso produttivo e quota statale del contributo*

1. Il gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo, classificati nel gruppo catastale D, è riservato allo Stato²³, con l'applicazione dell'aliquota standard dello 0,76%²⁴.
2. Il COMUNE ha la facoltà di aumentare l'aliquota standard applicata ai predetti fabbricati, fino a 0,3 punti percentuali, trattenendo il relativo incremento di gettito.
3. La riserva di cui al comma 1 non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, posseduti dal COMUNE e che insistono sul suo territorio.
4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni indicate al Titolo 4 del Regolamento – Disposizioni comuni.
5. Le attività di accertamento e riscossione sono svolte dal COMUNE, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Articolo 18 – *Applicazione dell'imposta e versamenti*

1. L'imposta è dovuta per anni solari, proporzionalmente alla quota di proprietà ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso; a ciascuno degli anni solari corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
2. L'applicazione dell'obbligazione decorre dal primo giorno del mese quando il possesso dell'immobile si è protrato per almeno quindici giorni nel mese stesso, ovvero decorre dal primo giorno del mese successivo quando il possesso si è protrato per meno di quindici giorni nel mese precedente.

²³ Quota Statale, ai sensi dell'art. 1, comma 380, let. f), della Legge 24/12/2012, n. 228

²⁴ Aliquota del 0,76%, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201

3. Il versamento dell'imposta dovuta al COMUNE per l'anno in corso è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24²⁵.
4. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni di imposta dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'anno corrente, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico comunale entro il 28 ottobre di ciascun anno; nel caso di mancata pubblicazione, entro il termine anzidetto, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
5. Gli enti non commerciali effettuano il versamento dell'imposta in n. 3 rate, esclusivamente mediante modello F24, secondo le disposizioni dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997.
6. Le prime due rate, di importo ciascuna pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate entro il 16 giugno e il 16 dicembre dell'anno di riferimento. La terza rata, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.
7. Gli enti non commerciali possono compensare i versamenti con i crediti nei confronti del COMUNE, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente al 01/01/2014.

²⁵Utilizzo del Mod. F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del D.Lgs. 241/97 e dell'apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo o del bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012.

TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Articolo 19 – *Oggetto del Titolo 3*

1. Il Titolo 3 riguarda l'applicazione, nel Comune di San Zenone al Lambro (COMUNE), della Tassa sui Rifiuti (TARI), nei termini indicati dalla relativa disciplina regolamentare, adottata dal COMUNE nell'ambito della vigente potestà regolamentare²⁶.
2. In particolare, la presente disciplina stabilisce le condizioni, le modalità e gli obblighi di applicazione della TARI, per la diretta copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale IUC²⁷.
3. Per quanto non previsto dal presente titolo si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Il COMUNE è il soggetto attivo della TARI.

Articolo 20 – *Presupposto*

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, o l'interruzione temporanea dello stesso, non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ad esclusione di quelli imputabili ai rifiuti speciali il cui smaltimento è a carico dei relativi produttori, ai quali compete altresì l'onere e l'obbligo di comprovarne l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. I fruitori del servizio di gestione dei rifiuti sono così ripartiti:
 - a) utenze domestiche, riguardano tutti i locali destinati a civile abitazione, comprese le relative pertinenze;
 - b) utenze non domestiche, comprendono tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le Comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

²⁶ Potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n.446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14/03/2011, n.23.

²⁷ IUC prevista prevista dall'Art. 1 -commi dal 641 al 668- della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014).

Articolo 21 – *Definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani*

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani è stata approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n.26 del 22 maggio 1998.

Articolo 22 – *Soggetti passivi*

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati; con le seguenti precisazioni:
 - a) **possessore** è colui che esercita un potere di fatto sull'immobile, espressione di una attività corrispondente a quella esercitata dai titolari di diritti reali;
 - b) **detentore** è colui che possa disporre a qualsiasi titolo del locale o area.
2. Nel caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

Articolo 23 – *Locali e aree scoperte soggetti al tributo*

1. Sono soggetti all'applicazione del tributo TARI i seguenti cespiti:
 - a) tutti i locali insistenti nel territorio del COMUNE, comunque denominati, di qualsiasi tipologia di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
 - b) tutte le aree scoperte la cui superficie insiste nel territorio comunale, occupate o detenute ed a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con la sola esclusione di quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo TARI i seguenti cespiti:

- a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:
- per le UTENZE DOMESTICHE
 - locali privi di utenze attive di servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) e non arredati;
 - soffitte, ripostogli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50;
 - locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodi di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è permanente la presenza di persone o operatori;

 - per le UTENZE NON DOMESTICHE
 - locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità ai disposti delle vigenti normative;
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento ed alle serre a terra;
 - aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinati all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
 - aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiale in disuso;
 - zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
 - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
 - gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
 - la parte degli impianti sportivi riservata di norma ai solo praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, **fermo restando l'assoggettabilità al tributo** degli spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate ed in genere delle aree destinate al pubblico;
 - i locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private, limitatamente alle sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive; **fermo restando l'assoggettabilità al tributo** degli uffici, magazzini e locali di deposito, cucine e i

locali di ristorazione, sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, eventuali abitazioni, sale di aspetto e in ogni caso i locali e le aree dove di norma si producono rifiuti urbani assimilati.

- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, quali posti auto scoperti, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
 - c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del Codice Civile, purché non detenute o occupate in via esclusiva.
2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui alla lettera a) del precedente comma, i contribuenti devono elencare i cespiti interessati nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione e, laddove possibile, allegando idonea documentazione a supporto delle circostanze dichiarate.

Articolo 25 – *Superficie assoggettabile al tributo*

1. In sede di prima applicazione della TARI, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, la superficie assoggettabile al tributo è quella calpestable. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della Tassa Rifiuti Solidi Urbani (TARSU), di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 30/12/1993, n. 504.
2. I principi contenuti al precedente comma operano fino alla compiuta attivazione delle procedure di allineamento dei dati catastali delle unità immobiliari con quelli della toponomastica e della numerazione civica interna ed esterna, nell'ambito della cooperazione tra i Comuni e l'Agenzia del Territorio per la revisione del Catasto²⁸.
3. Ai fini dell'attività di accertamento delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili al Catasto Edilizio Urbano, il COMUNE può considerare come superficie assoggettabile al tributo, quella pari al 80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23/03/1998, n. 138.
4. Per le per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestable.
5. La superficie calpestable è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri, dei muri perimetrali, nonché degli impianti e delle attrezzature stabilmente infissi al suolo.
Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,50 mt, delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche vani ascensori, locali contatori ecc. le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale.
La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale, ovvero da misurazione

²⁸ con riferimento Art.14, comma 9bis, D.L. 201/2011

diretta. Per le aree scoperte, la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

6. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, il cui smaltimento è ad onere e cura dei relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento dei rifiuti in conformità alla normativa vigente.

Articolo 26 – *Rifiuti speciali assimilati agli urbani, avviati al recupero in modo autonomo*

1. Le utenze non domestiche che avviano al riciclo rifiuti speciali assimilati agli urbani, direttamente o tramite soggetti autorizzati, hanno diritto ad una riduzione della quota variabile della tariffa del tributo, proporzionale alla quantità dei rifiuti stessi, determinata secondo le modalità dei commi seguenti.
2. La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 20% della tariffa dovuta dall'utenza, è pari al prodotto tra la quantità documentata dei rifiuti assimilati avviati al recupero – con esclusione degli imballaggi secondari e terziari, per il 20% del costo unitario Cu di cui al punto 4.4 Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche).
3. Al fine del calcolo della suddetta riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva dei rifiuti assimilati agli urbani prodotti all'unità locale; a tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti.
E' facoltà del COMUNE, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento, o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante dal MUD e/o da altra documentazione, tali di comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.
4. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile; deve essere richiesta annualmente dall'interessato entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento del tributo, tramite apposito modulo e comprensiva della documentazione indicata nel modulo stesso.

Articolo 27 – *Determinazione della tariffa del tributo*

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde una specifica obbligazione tributaria.
2. La tariffa è determinata in funzione delle quantità e qualità medie ordinarie dei rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
3. Le tariffe TARI sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale, entro la scadenza per l'approvazione del Bilancio di Previsione, in conformità al Piano Finanziario. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro la scadenza suddetta, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

Articolo 28 – *Istituzioni scolastiche statali*

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

Articolo 29 – *Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti*

1. Le tariffe sono determinate per garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare, il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi per lo smaltimento dei rifiuti nelle discariche²⁹.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 158/1999.
4. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal Piano Finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
5. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel Piano Finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del Piano

²⁹ Rifer. all'articolo 15 del D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36.

Finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di esclusione per gli assimilati avviati al recupero direttamente dal produttore ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.

Articolo 30 – *Articolazione delle tariffe del tributo*

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, queste ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti.

Articolo 31 – *Calcolo della tariffa*

1. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
2. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione (quota variabile), in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La tariffa é determinata ricomprendendo anche i costi per lo smaltimento dei rifiuti nelle discariche, di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36.
3. Il costo della gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali é sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, secondo le disposizioni contenute nel comma 14 del D.L. 201/2011.
4. Gli uffici comunali coinvolti nel procedimento sono tenuti a fornire ogni informazione necessaria per la predisposizione delle tariffe del tributo, comprese quelle relative ai costi sostenuti dal COMUNE, che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo le disposizioni in vigore.

Articolo 32 – *Classificazione delle utenze domestiche*

1. La tariffa delle utenze domestiche è commisurata alla loro superficie (per la quota fissa) ed al numero dei componenti (per la quota variabile) presenti nell'unità immobiliare, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, con le seguenti condizioni:
 - a) il tributo è efficace dalla data di inserimento del nucleo familiare nel registro anagrafico comunale, nonché dalla data riconducibile alle variazioni per cambio di residenza o per la modifica del numero dei componenti;

- b) non devono essere conteggiati i componenti del nucleo familiare ricoverati presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, nonché i lavoratori o gli studenti domiciliati fuori dal Comune che hanno fatto apposita comunicazione agli uffici comunali, dichiarando assenze superiore a 180 giorni nell'anno solare.
2. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale, per quelle tenute a disposizione da parte di soggetti residenti e per quelle occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella specifica dichiarazione.
- In assenza di dichiarazione, e in ogni caso per tutte le utenze domestiche per le quali non sia possibile disporre dell'informazione sul numero degli occupanti, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in numero pari a 2.
3. Per le utenze domestiche occupate da n. 2 o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
4. A partire dall'anno 2015, l'abitazione e le relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, sono assoggettate al tributo TARI nella misura di 1/3 del tributo originario ³⁰;
5. A partire dall'anno 2015, per l'abitazione e le relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero (AIRE), ai fini dell'applicazione del tributo TARI si considera 1 solo componente per l'intero nucleo familiare, purché l'assenza dell'intero nucleo sia superiore a 180 giorni nell'anno solare.

Articolo 33 – *Classificazione delle utenze non domestiche*

1. I locali e le aree delle utenze non domestiche, anche con diversa destinazione d'uso, vengono accorpati in classi di attività omogenee, per l'attribuzione della quota fissa e della quota variabile della tariffa, secondo le tabelle contenute nel D.P.R. 158/1999.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione del tributo dovuto, si fa riferimento all'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, ai pubblici registri, a quanto denunciato ai fini IVA, al codice ATECO dell'attività risultante dall'iscrizione alla C.C.I.A.A. In mancanza di tali informazioni, o in caso di contraddittorietà delle stesse, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo e con eventuale ispezione da parte del corpo di Polizia Locale.

³⁰ Per il dettaglio delle condizioni applicative della riduzione si rimanda ai disposti della Risoluzione n. 6/DF emessa dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota a Prot. 21663 del 26 giugno 2015.

3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con analoga potenziale produttività di rifiuti.
4. La tariffa applicabile alla singola attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche in presenza di superfici con diversa destinazione d'uso (ad esempio, area di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) ed ubicate in luoghi diversi.
5. Nei locali destinati a civile abitazione, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere conteggiato come utenza non domestica.

Articolo 34 – *Obbligazione tributaria*

1. L'obbligazione tributaria decorre dal 1° giorno del mese successivo in cui inizia l'occupazione, la detenzione o il possesso. L'obbligazione tributaria cessa il 1° giorno del mese successivo in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione. La cessazione dà diritto al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal presente regolamento.
2. Le variazioni alle superfici e/o alla destinazione d'uso dei cespiti, intervenute nel corso dell'anno, determinano l'aggiornamento del tributo originario, che avrà efficacia dal primo giorno dell'anno successivo.

Articolo 35 – *Cumulo di riduzioni*

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, il contribuente può fruirne al massimo solo di una (n.1), scelta tra quelle a lui più favorevoli.

Articolo 36 – *Finanziamento delle riduzioni, esenzioni e agevolazioni*

1. Il costo delle riduzioni, esenzioni, detassazioni e agevolazioni, indicate nei precedenti articoli, resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

Articolo 37 – *Occupazioni temporanee*

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati, prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, viene istituita una tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

2. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata alla superficie occupata, per giorno di occupazione. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile); è facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento annuale del tributo.
3. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione per periodi pari o superiori a 183 giorni dell'anno solare, è dovuto l'intero tributo, calcolato su base annuale.
4. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del relativo tributo, da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del Decreto Legislativo 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
5. L'Ufficio vigilanza è tenuto a trasmettere, all'Ufficio tributi, l'elenco delle concessioni rilasciate per l'occupazione del suolo pubblico, nonché quello delle eventuali occupazioni abusive riscontrate.
6. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni relative al tributo annuale.

Articolo 38 – *Tributo provinciale*

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

Articolo 39 – *Riscossione*

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al COMUNE, mediante modello di pagamento unificato (modello F24).
2. Il COMUNE provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto e quanto altro utile per la completa individuazione del tributo.³¹
L'avviso di pagamento può essere inviato per posta ordinaria o elettronica, all'indirizzo comunicato dal contribuente.

³¹ ai sensi dell'Art. 7 Legge 212/2000

3. Gli importi dovuti possono essere corrisposti al COMUNE con 2 rate semestrali o in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno; il COMUNE comunicherà ai contribuenti, tramite il suo sito web, la scelta adottata e, nel caso delle rateizzazioni semestrali, preciserà le relative scadenze.
Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.
4. Il COMUNE provvede all'accredito alla Provincia del tributo provinciale riscosso,³² secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni.
5. Nel caso di mancato o parziale pagamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il COMUNE provvede, mediante servizio postale o posta elettronica certificata, alla notifica di un sollecito di pagamento, contenente l'importo delle somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato: in assenza del pagamento, il COMUNE procederà alla riscossione coattiva dello stesso.

³² Tributo Provinciale ai sensi dell'Art. 19, D.Lgs. 504/1992

TITOLO 4 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Articolo 40 – *Oggetto del Titolo 4*

1. Il Titolo 4 riguarda l'applicazione, nel Comune di San Zenone al Lambro (COMUNE), del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), nei termini indicati dalla relativa disciplina regolamentare, adottata dal COMUNE nell'ambito della vigente potestà regolamentare³³.
2. In particolare, la presente disciplina stabilisce le condizioni, le modalità e gli obblighi di applicazione - a decorrere dal 1° gennaio 2014 - della TASI quale componente dell'Imposta Unica Comunale IUC³⁴.
3. Per quanto non previsto dal presente titolo si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Il COMUNE è il soggetto attivo della TASI.

Articolo 41 – *Presupposto*

1. Presupposto della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale Propria, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
2. L'esenzione prevista per l'abitazione principale si applica anche a tutte le unità immobiliari equiparate all'abitazione principale, nonché agli immobili pertinenziali all'abitazione stessa.
3. Il tributo concorre alla copertura finanziaria, totale o parziale, di alcuni dei servizi indivisibili erogati dal COMUNE, elencati in specifico articolo del regolamento.

Articolo 42 – *Soggetti passivi*

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 1 dell'art. precedente. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'obbligazione tributaria.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, a quest'ultimo ed all'occupante grava una autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi, l'occupante dell'unità immobiliare sarà tenuto al versamento della TASI nella

³³ Potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n.446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14/03/2011, n.23.

³⁴ IUC prevista prevista dall'Art. 1 -commi dal 641 al 668- della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014).

misura del 20% dell'importo complessivo, mentre il titolare del diritto reale sull'immobile, avrà a carico il restante 80%, fatta salva l'esenzione indicata al punto successivo;

3. l'occupante dell'unità immobiliare è esente dal pagamento TASI solo qualora utilizzi la stessa come abitazione principale, ivi trasferendo la propria residenza;
4. Nel caso di pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile, o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.
5. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo, di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.
6. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria, deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

Articolo 43 – Immobili soggetti al tributo

1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, le aree edificabili ed i fabbricati rurali ad uso strumentale, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo, fatte salve le possibili limitazioni nel campo di applicazione che saranno oggetto di specifiche delibere comunali, consultabili presso gli uffici o sul sito internet del COMUNE.
2. Per la definizione degli immobili si rimanda alla disciplina IMU, di cui al Titolo 2 del presente Regolamento.
3. Nel caso di fabbricato di nuova costruzione, lo stesso è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
4. Sono comunque esenti dal tributo le fattispecie previste dall'art. 1, comma 3, del Decreto Legge 06/03/2014, n. 16.
5. A partire dall'anno 2015, l'abitazione e le relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, sono assoggettate al tributo TASI nella misura di 1/3 del tributo originario ³⁵;

³⁵ Per il dettaglio delle condizioni applicative della riduzione si rimanda ai disposti della Risoluzione n. 6/DF emessa dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota a Prot. 21663 del 26 giugno 2015.

6. A decorrere dal 2016, la base imponibile TASI è ridotta del 50% per le unità immobiliari ad uso abitativo, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato d'uso dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda in Italia un solo altro immobile ad uso abitativo, che sia ubicato nello stesso Comune e che venga dallo stesso utilizzato come propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. L'agevolazione si applica alle stesse unità immobiliari e con le stesse discipline ai fini IMU (refer. Titolo 2 del Regolamento).

Articolo 44 – *Periodi di applicazione del tributo*

1. I termini di applicazione dell'obbligazione coincidono con quanto individuato per la disciplina IMU:
 - a) la decorrenza dell'obbligazione inizia dal primo giorno del mese quando il possesso e la detenzione dell'immobile si è protratto per almeno quindici giorni nel mese stesso, ovvero decorre dal primo giorno del mese successivo quando il possesso o la detenzione si è protratto per meno di quindici giorni nel mese precedente.
Il tributo è pertanto dovuto per il periodo dell'anno, computato in mesi, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree imponibili.
 - b) la cessazione dell'obbligazione nei confronti del detentore, si ha dal giorno in cui la stessa è avvenuta, purché sia dichiarata entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificata. In mancanza della suddetta dichiarazione, l'obbligazione termina alla fine del mese in cui è presentata la dichiarazione tardiva, salvo che l'utente non dimostri con idonea documentazione il momento di effettiva cessazione.

Articolo 45 – *Base imponibile*

1. La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI coincide con quanto individuato per la disciplina IMU.
2. Al pari dell'IMU è confermata, per i fabbricati storici e per quelli inagibili/inabitabili, la riduzione del 50% della base imponibile.

Articolo 46 – *Aliquote del tributo*

1. L'aliquota per la determinazione del tributo è pari al 1 per mille, da applicarsi alla base imponibile; è facoltà del COMUNE disporre, ai sensi di Legge, l'aggiornamento della suddetta aliquota nel limite massimo del 2,5 per mille.
2. L'aliquota può essere ridotta, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 446/97, fino anche al suo azzeramento.

3. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi entro il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione.
4. In ogni caso la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può superare l'aliquota massima stabilita dalla legge per l'IMU, vigente al 31/12/2013.
5. Le aliquote TASI si intendono automaticamente modificate da eventuali successivi disposti legislativi, senza che ciò debba comportare, a carico del COMUNE, l'aggiornamento del presente Regolamento.

Articolo 47 – *Servizi indivisibili e relativi costi*

1. Il COMUNE individua i seguenti servizi indivisibili:
 - a) illuminazione pubblica e contratti di manutenzione impianti;
 - b) ambiente e verde pubblico;
 - c) manutenzione strade;
 - d) Polizia Locale.
2. Il costo dei suddetti servizi, determinato annualmente dal Consiglio Comunale ed oggetto di specifica Delibera comprendente le aliquote TASI, è determinato nel rispetto dei correnti principi della contabilità analitica.

Articolo 48 – *Versamento del tributo*

1. Il COMUNE assicura la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta; l'imposta deve in ogni caso essere versata autonomamente da ogni soggetto passivo, anche in mancanza dell'invio da parte del COMUNE dei modelli di pagamento preventivamente compilati³⁶;
2. il pagamento avverrà in concomitanza alle scadenze IMU (16 giugno e 16 dicembre di ogni anno), fatto salve diverse successive disposizioni normative.
3. A partire dall'anno 2015, il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni di imposta dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'anno corrente, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico comunale entro il 28 ottobre di ciascun anno; nel caso di mancata pubblicazione, entro il termine anzidetto, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

³⁶ Riferimento Art. 1, comma 688, Legge 147/2013 e s.m.i.

TITOLO 5 – DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 49 – *Dichiarazione IMU e TASI*

1. I soggetti passivi dell'IMU e della TASI devono dichiarare al COMUNE, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la condizione:
 - a) l'inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili all'imposta;
 - b) le eventuali variazioni intervenute a carico degli immobili stessi, se rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
2. Le suddette dichiarazioni, da effettuarsi con l'utilizzo dello specifico modello approvato con Decreto Ministeriale, hanno effetto anche per gli anni successivi; il citato Decreto disciplina, altresì, i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione per le variazioni intervenute agli immobili.
3. Il Contribuente ha facoltà di presentare la dichiarazione anche in via telematica, seguendo le modalità di cui al successivo comma 4.
4. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
5. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti gli elementi utili per l'applicazione del tributo.
6. I possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli immobili stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal precedente comma 1.

Articolo 50 – *Dichiarazione TARI*

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al COMUNE la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificata la condizione di assoggettabilità al tributo o di variazione dello stesso.

La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata direttamente, a mezzo posta con raccomandata a/r, a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o tramite posta elettronica o PEC.

4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in quest'ultimo caso, l'apposita dichiarazione di variazione è efficace a far data dall'inizio dell'anno successivo alla presentazione della stessa.
5. La dichiarazione, sia originaria che di variazione, deve essere debitamente sottoscritta e contenere i seguenti elementi:
 - per le UTENZE DOMESTICHE
 - a) Generalità dell'occupante – detentore e/o possessore, il codice fiscale, la residenza, PEC;
 - b) generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
 - c) dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile dei locali;
 - d) numero degli occupanti i locali e loro generalità;
 - e) data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
 - f) la sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
 - per le UTENZE NON DOMESTICHE
 - a) Denominazione della ditta e ragione sociale della Società, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
 - b) generalità del Legale Rappresentante della Ditta/Società
 - c) generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
 - d) dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile coperta e scoperta;
 - e) indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
 - f) data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati;
 - g) la sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
6. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro la fine del mese successivo alla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi, il contribuente ha diritto al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno.

7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o i suoi eredi dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione, entro 30 giorni dall'evento; qualora i familiari conviventi o gli eredi proseguano nell'utilizzo della unità immobiliare, gli stessi devono presentare dichiarazione di variazione della intestazione, sempre entro 30 giorni dal decesso del contribuente.
8. Se la dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree è presentata in ritardo, si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
9. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU, eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti nelle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.
10. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

Articolo 51 – *Rimborsi e compensazione*

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo inferiore a € 2,00.
4. Sulle somme dovute al contribuente, a titolo di rimborso, maturano gli interessi calcolati al tasso legale.

Articolo 52 – *Funzionario Responsabile*

1. La Giunta Comunale designa il Funzionario Responsabile del tributo³⁷ al quale sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge. La Giunta può altresì nominare Responsabili differenti per i singoli tributi componenti la IUC.

³⁷ Ai sensi dell'Art. 1, comma 692, Legge 147/2013

1. Il COMUNE svolge le necessarie attività di controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi, nonché per la per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a) inviare questionari ai contribuenti, che dovranno restituire debitamente compilati e firmati entro il termine di 60 giorni dalla notifica di invio;
 - b) utilizzare i dati presentati dai contribuenti per altri fini , sempre nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, nei tempi da concordarsi con il contribuente e, comunque, non oltre 15 giorni successivi alla richiesta di accesso, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente o di altro impedimento alla diretta rilevazione, l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il COMUNE ha facoltà di avvalersi di accertatori³⁸, individuabili tra:
 - il proprio personale dipendente;
 - soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con i quali il COMUNE può stipulare apposite convenzioni.Il personale di cui sopra dovrà essere espressamente autorizzato dal COMUNE e, al momento dell'accesso agli immobili dei contribuenti, esibire idoneo documento di riconoscimento.
 - d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere periodicamente all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, con tempi e modalità da concordarsi tra i vari Responsabili di Area, copia o elenchi :
 - a) delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - b) delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - c) dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - d) dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - e) di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente;
 - f) quanto altro ritenuto utile e/o necessario dal Funzionario Responsabile della IUC.
3. Qualora in fase di accertamento preventivo vengano riscontrate difformità nei pagamenti e/o nelle dichiarazioni dei contribuenti relative al tributo IUC, il COMUNE provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio³⁹, comprensivo del tributo originario o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese.

³⁸ Accertatori ai sensi dell'Art. 1, commi 179-182, L. 296/2006

³⁹ Avviso di accertamento a norma dei comma 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006

L'avviso di accertamento, sottoscritto dal Funzionario Responsabile del tributo, è sempre relativo ad un medesimo periodo d'imposta e può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti.

4. Il versamento delle somme dovute, a seguito della notifica degli avvisi di accertamento, avviene mediante modello di pagamento unificato (mod. F24).
5. Gli accertamenti divenuti definitivi, in quanto non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Articolo 54 – *Sanzioni ed interessi*

1. Nel caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'IUC in difformità alle previste scadenze, viene irrogata la sanzione⁴⁰ del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
2. Nel caso di omesse e/o infedeli dichiarazioni (originaria o di variazione), nonché di mancata e/o infedele risposta al questionario di cui all'art. 53, comma 1 lettera a), entro i termini previsti, si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

Articolo 55 – *Accertamento con adesione*

1. Alla IUC si applica l'istituto dell'accertamento con adesione⁴¹, così come disciplinato dal COMUNE⁴².

⁴⁰ Sanzione stabilita dall'Art. 13 del D.Lgs.472/97

⁴¹ Accertamento con adesione ai sensi dell'Art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449

⁴² Accertamento con adesione di cui al Regolamento Generale delle Entrate, approvato con Delibera C.C. n. 19 del 21 aprile 2007

Articolo 56 – *Riscossione coattiva*

1. Qualora il contribuente non disponesse il pagamento di cui all'avviso di accertamento, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, il COMUNE procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.
2. Il COMUNE si avvale della riscossione coattiva anche per il recupero di altri crediti IUC esigibili.
3. La notifica del titolo esecutivo della riscossione coattiva avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.

Articolo 57 – *Arrotondamenti e importi minimi*

1. L'importo complessivo del tributo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi⁴³. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
2. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo, qualora l'importo annuale dovuto per tutti gli immobili posseduti o detenuti è inferiore ad € 2,00.
3. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto per il singolo tributo annuale, inclusivo di interessi e sanzioni, sia inferiore ad € 10,00 - esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Articolo 58 – *Ulteriori rateizzazioni*

1. Il COMUNE ha facoltà di concedere ulteriori rateizzazioni al pagamento del singolo tributo, rispetto a quanto stabilito nel presente Regolamento IUC, su formale richiesta del contribuente in grave difficoltà economica.
2. Le eventuali ulteriori rateizzazioni di cui al comma precedente saranno concesse dal COMUNE previa esecuzione dei necessari accertamenti; i relativi importi saranno assoggettati agli interessi legali e il numero delle nuove rate non potrà essere superiore al doppio di quelle originarie inevase.

⁴³ Arrotondamenti ai sensi dell'Art. 1, comma 66, L. 296/2006

3. Le eventuali ulteriori rateizzazioni saranno scadenzate come segue:
 - a) per il pagamento del tributo dell'anno di competenza, con n. 4 rate mensili decorrenti dalla prima rata che il contribuente non ha potuto corrispondere;
 - b) per il pagamento relativo all'avviso di accertamento, con n. 6 rate bimestrali decorrenti dalla scadenza indicata nell'avviso stesso.
4. Qualora l'importo complessivo delle ulteriori rateizzazioni risulti superiore a € 5.000,00 – il contribuente è tenuto a presentare al COMUNE idonea fidejussione bancaria o assicurativa, escutibile a semplice richiesta, pari al 10% del suddetto importo.

Articolo 59 – *Trattamento dei dati personali*

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

Articolo 60 – *Norma di rinvio*

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), della tassa rifiuti (TARI) e del tributo per i servizi comunali (TASI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

Articolo 61 – *Entrata in vigore e norme finali*

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio **2016**.
2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 1, comma 704, della L. 147/2013 è soppressa l'applicazione della TARES Semplificata, nonché la maggiorazione statale alla TARES di cui all'art. 14, comma 14, del D.L. 201/2011.
Per le annualità pregresse, rimane vigente l'applicazione delle norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo.